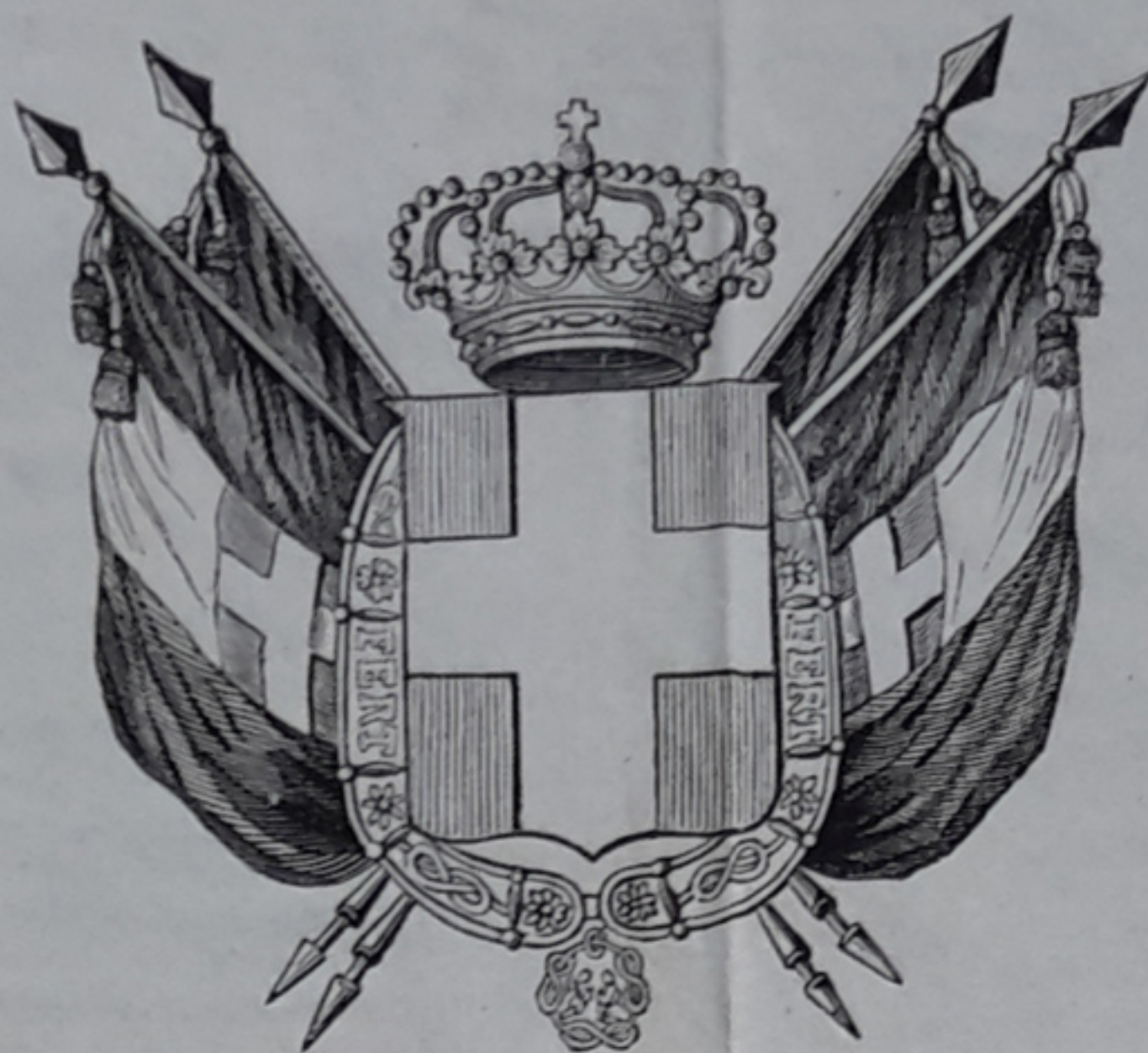




REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in esecuzione del Decreto di questo medesimo giorno, che stabilisce il nuovo sistema monetario della Toscana, è mestieri procedere alla graduale demonetazione delle monete toscane precedentemente coniate;

Considerando che ciò, nell'interesse del commercio, si vuol fare in modo, che la moneta tolta dalla circolazione corrisponda in valore a quella moneta nuova che la Zecca di Firenze può in poco tempo dare,

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo Novembre 1859, le *lire toscane* delle due specie, le *mezze lire*, le *dene* (10 lire), le *mezze dene* (5 lire), i *mezzi fiorini*, ed i *quarti di fiorino*, cesseranno di avere corso legale in Toscana.

Art. 2. A contare dal 15 Ottobre prossimo futuro, e sino al 31 inclusive di detto mese, i Cassieri delle Dogane, il Cassiere della Zecca di Firenze, non che i Camarlinghi di tutte le altre Comunità della Toscana, riceveranno, da chi le possiede, le anzidette specie di moneta, e le cambieranno secondo il loro rispettivo valore nominale con *lire italiane*, o con altre specie di moneta toscana non ancora demonetata.

Art. 3. Chiunque dopo il 31 Ottobre metterà in circolazione le specie di moneta sopra nominate, incorrerà nelle

pene stabilite dal Motuproprio del 18 Aprile 1796, cioè nella perdita delle monete stesse a profitto dello Stato.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno ciascuno per la parte che gli spetta, all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Settembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.*

*Il Ministro delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici
R. BUSACCA.*

*Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.*

Visto: per l'apposizione del Sigillo
L. S. *Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.*